



COMUNE di MELILLI

Libero Consorzio di Siracusa

Melilli
Terrazza degli Iblei

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI PER MESI 3 (TRE) MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016

NUMERO GARA: 8012940

1. PREMESSE

L'affidamento del servizio in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. _____ del _____ - R.G n. _____ della Responsabile III Settore Vigilanza del Comune di Melilli (SR), ed avverrà secondo procedura aperta sul portale www.acquistiinretepa.it – Sezione RdO Aperte e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt.36 c.2 lett.b) e 95 c. 4 lett. b) del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 del Codice. Il presente disciplinare fa parte integrale e sostanziale del Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti allegati approvati con la determinazione sopra citata. Esso contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura de qua, indetta dal Comune di Melilli, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e l'elenco dei documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le modalità di aggiudicazione.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale di Melilli (Provincia di Siracusa).

Codice NUTS: **ITG19**

CPV: 98380000

NUMERO GARA:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Eventuali richieste di informazioni relative all'affidamento del servizio andranno inviate alla Responsabile del Procedimento, Fazio Sandra, esclusivamente a mezzo pec: polizia.municipale@pec.comune.melilli.sr.it
Contatti: tel . 0931/552188 – 0931/552129

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.melilli.sr.it> ovvero sul portale www.acquistiinretepa.it – Sezione RdO Aperte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) disciplinare di gara e allegati modelli di dichiarazione
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto

2.2 CHIARIMENTI

- Le richieste di chiarimento e/o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente tramite la funzionalità della "Comunicazione" della seguente "RDO APERTA" n. _____

- Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella RDO.
- Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della presentazione dell'offerta.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: polizia.municipale@pec.comune.melilli.sr.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio si compone delle prestazioni di cui all'art. 1 del C.S.A per la cui tipologia, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.50/2016, è stato previsto il frazionamento in lotti.

Gli operatori economici potranno partecipare alla presente procedura per l'affidamento di un solo lotto, per alcuni o per tutti. Si procederà alla successiva fase di affidamento anche in presenza, per un solo lotto, per alcuni o per tutti, di operatori economici in numero inferiore a cinque ed anche in presenza di un solo concorrente ammesso partecipante per un solo lotto, per alcuni o per tutti, purchè l'offerta verrà ritenuta valida. Per il singolo lotto affidato, per lotti affidati o per tutti, sarà sottoscritto un singolo e autonomo contratto. I lotti previsti e di relativi importi presunti sono i seguenti:

LOTTI	IMPORTI SENZA IVA	
LOTTO 1	€ 15.375,48	CIG 858885535D
LOTTO 2	€ 15.375,48	CIG 8588867D41
LOTTO 3	€ 15.375,48	CIG 8588870FBA
LOTTO 4	€ 15.375,48	CIG 858890087E
LOTTO 5	€ 15.375,48	CIG 8588904BCA
LOTTO 6	€ 15.375,48	CIG 8588908F16
LOTTO 7	€ 15.375,48	CIG 85889100C1
LOTTO 8	€ 15.375,48	CIG 858887430B

LOTTO 9	€ 15.375,48 CIG 8588878657
LOTTO 10	€ 15.375,48 CIG 85888829A3
LOTTO 11	€ 7.065,36 CIG 8588888E95
LOTTO 12	€ 7.065,36 CIG 858889438C
LOTTO 13	€ 7.065,36 CIG 8588897605
TOTALE	€ 174.950,88

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI e RINNOVI, VALORE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA.

4.1 DURATA, OPZIONI e RINNOVI

Il servizio ha durata di mesi 3, con avvio previsto per il 23.012021 e comunque dalla data di effettivo affidamento e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad avviare il servizio a partire da tale data anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, senza che possano essere sollevate riserve di qualsiasi natura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi e di natura economico/finanziaria.

4.2 VALORE DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO

Il servizio è articolato in n. 13 lotti (da 1 al 13), ai sensi dell'art. 51, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I lotti da 1 a 13 sono tutti relativi alle attività di custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero interventi per accalappiamento, soccorso o reimmissione nel territorio, nonché servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di cani e gatti in idoneo impianto e sono distinti per numero presunto di cani ospitati. La seguente tabella riporta la descrizione dei n. 13 lotti e gli importi complessivi presunti per singolo lotto.

LOTTI	IMPORTI SENZA IVA
LOTTO 1	€ 15.375,48
LOTTO 2	€ 15.375,48
LOTTO 3	€ 15.375,48
LOTTO 4	€ 15.375,48
LOTTO 5	€ 15.375,48
LOTTO 6	€ 15.375,48
LOTTO 7	€ 15.375,48
LOTTO 8	€ 15.375,48
LOTTO 9	€ 15.375,48

LOTTO 10	€ 15.375,48
LOTTO 11	€ 7.065,36
LOTTO 12	€ 7.065,36
LOTTO 13	€ 7.065,36
TOTALE	€ 174.950,88

Gli importi sopra indicati sono onnicomprensivi di tutti gli oneri relativi a mezzi e personale per l'espletamento del Servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento nonché servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di cani e gatti in idoneo impianto.

Gli operatori economici potranno partecipare alla procedura per l'affidamento di uno o più lotti; l'aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica della capacità tecnica ed economica necessaria per la corretta e puntuale esecuzione del servizio entro i termini richiesti.

L'importo complessivo stimato-indicativo pari ad € 174.950,88, oltre IVA, come sopra determinato, ha valore puramente indicativo, ai soli fini della individuazione delle modalità di procedura di gara e non costituisce, pertanto, alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze ed alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.

Il servizio oggetto della presente procedura è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. Per le modalità di pagamento e i corrispettivi si demanda al C.S.A.

4.3 IMPORTO A BASE DI GARA

Il prezzo per i Lotti da 1 a 13, comprensivo dei costi per singolo intervento previsto nell'affidamento, al quale applicare il ribasso d'asta, è il seguente:

LOTTI	IMPORTI SENZA IVA
LOTTO 1	€ 15.375,48
LOTTO 2	€ 15.375,48
LOTTO 3	€ 15.375,48
LOTTO 4	€ 15.375,48
LOTTO 5	€ 15.375,48
LOTTO 6	€ 15.375,48
LOTTO 7	€ 15.375,48
LOTTO 8	€ 15.375,48
LOTTO 9	€ 15.375,48
LOTTO 10	€ 15.375,48
LOTTO 11	€ 7.065,36
LOTTO 12	€ 7.065,36
LOTTO 13	€ 7.065,36

TOTALE	€ 174.950,88
---------------	---------------------

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste, per la partecipazione alla gara ma dovrà, obbligatoriamente, far parte di queste;

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b), c) ovvero da una sub – associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di una aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub – associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186 – bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e, sempre che, le altre imprese aderenti al RT non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- Le cause ostative di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/16; • Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e s.m.i. (piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006);
- Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 o che siano in corso ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- Costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità e/o patto di integrità del Comune di Melilli di cui alle Delibere di G.M. n. 199/2018 e n. 67/2019.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice e della delibera attuativa dell'A.N.AC. n. 157 del 17/02/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, acquisire il "PASOIE", da produrre in sede di partecipazione alla gara tra la documentazione amministrativa.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:

7.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE TECNICO-ECONOMICO-PROFESSIONALE

I requisiti di partecipazione di idoneità professionale e di ordine tecnico-organizzativi ed economici di cui all'art. 83 commi 3,4,5 del D.Lgs.n.50/2016 sono:

- a) **Iscrizione alla C.C.I.A.A.** per la categoria *"pensione e/o ricovero cani e/o canile, o similare"* ovvero *Iscrizione nell'apposita sezione "A" dell'albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art.19 della L.R. n. 15/2000, giusto decreto n. 4723/2005 dell'Ispettorato Regionale Veterinario.* Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
- b) **possesso di regolare Autorizzazione Sanitaria** del servizio di igiene urbana veterinaria dell'ASP di appartenenza della struttura presso cui sarà svolto lo stesso servizio, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico). La struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, dovrà essere localizzata ad una distanza adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia;
- c) **possedere la disponibilità di posti di ricovero come canile rifugio**, come previsto dalla normativa vigente (L.R. 15/2000 , ord. Min. 16 luglio 2009);
- d) **possedere la disponibilità di un ambulatorio** per le cure sanitarie con armadio farmaci autorizzato e l'impresa dovrà consentirne l'utilizzo al servizio veterinario dell'ASP competente che effettuerà la vigilanza veterinaria;
- e) **apposita convenzione con un medico veterinario** che avrà la responsabilità sanitaria della struttura, e che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo; sarà cura della stessa ditta aggiudicatrice provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico;
- f) **possesso di mezzo autorizzato** per provvedere alla cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di Melilli ai sensi della L.R. n. 15/2000 art.14;
- g) **possesso dell'autorizzazione** prevista per legge rilasciata dall'ASP territorialmente competente per il trasporto di materiale di Categoria 1 ai sensi del regolamento CEE 1774/2002 e ss.mm.ii (smaltimento carcasse);
- h) **possesso dell'autorizzazione** al trasporto Tipo 1 ai sensi del regolamento (CE) 1/2005, rilasciata dall'ASL territorialmente competente;
- i) **possesso dell'autorizzazione** per la detenzione ed uso di "gabbia trappola" per la cattura dei cani;
- j) **fatturato globale d'impresa**, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2018-2019-2020, non inferiori all'importo, al netto dell'IVA, stimato per il valore economico del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare;
- k) **idonea capacità economica-finanziaria** attestata da almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. N. 358/1993, per il valore economico del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare.

- l) **idonea capacità tecnico-organizzativa** attestata da apposito elenco dei principali servizi, di cui al precedente punto d), effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2018-2019-2020, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati; La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante della ditta offerente dichiara i servizi resi e riportando le indicazioni richiamate nel caso di certificazione resa dall'amministrazione/ente contraente.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante della ditta offerente dichiara i servizi resi e riportando le indicazioni richiamate nel caso di certificazione resa dal committente privato.

- m) **idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dal possesso di attrezzature tecniche**, mezzi e risorse umane necessari all'espletamento del servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti.

7.1.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 a deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.1 d deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: per l'impresa mandataria non meno del 65%; per ciascuna delle imprese mandanti non meno del 20% e comunque soddisfatto nel complesso del raggruppamento.

Il requisito di cui al precedente punto 7.1 e nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo ORIZZONTALE deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

nei termini di seguito indicati: per l'impresa mandataria non meno del 65%, per ciascuna delle imprese mandanti non meno del 20% e comunque soddisfatto nel complesso del raggruppamento.

7.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al 7.1 a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

E' vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio a terzi, pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**,

1) da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, nella misura del 2% dell'importo stimato dell'appalto, da calcolarsi esclusivamente sui lotto/i per i quali si intende partecipare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, nella misura di seguito riportato

LOTTO	IMPORTO
LOTTO 1	€ 307,51 CIG 858885535D
LOTTO 2	€ 307,51 CIG 8588867D41
LOTTO 3	€ 307,51 CIG 8588870FBA
LOTTO 4	€ 307,51 CIG 858890087E
LOTTO 5	€ 307,51 CIG 8588904BCA
LOTTO 6	€ 307,51 CIG 8588908F16
LOTTO 7	€ 307,51 CIG 85889100C1
LOTTO 8	€ 307,51 CIG 858887430B
LOTTO 9	€ 307,51 CIG 8588878657
LOTTO 10	€ 307,51 CIG 85888829A3
LOTTO 11	€ 141,31 CIG 8588888E95
LOTTO 12	€ 141,31 CIG 858889438C
LOTTO 13	€ 141,31 CIG 8588897605

2) da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico con versamento presso la Tesoreria del Comune di Melilli Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Melilli IBAN IT78 S 05036 84 730 CC071 04220979, in assegni circolari, – causale: garanzia provvisoria gara servizio cattura, custodia, cura, mantenimento dei cani randagi, prelievo e termodistruzione carcasse di animali rinvenuti nel territorio di Melilli **NUMERO GARA: 8012940**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni [dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta];
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto nessun sopralluogo

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, visto l'art. 3 comma 5 di cui alla delibera ANAC n. 1377/2016, in relazione all'importo dell'affidamento, è dovuto, l'importo di € 20,00 da versare all'ANAC.

12. bis PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'affidamento del presente servizio, le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - *Carlo Alberto Dalla Chiesa* siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005. Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.

d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità "*Carlo Alberto Dalla Chiesa*" secondo lo schema di cui *all'Allegato "B"*, potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; costituirà **causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale** il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La dichiarazione di cui *all'Allegato "B"*, deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

Il concorrente dovrà rendere la dichiarazione, pena esclusione, di aderire al patto di legalità ed integrità dell'Ente (Delibere G.M. n. 199/2018 e 67/2019)

13. MODALITÀ DI RECAPITO, TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 - L'intero procedimento di gara è telematico e sarà gestito sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it – Sezione RdO Aperte. Si precisa che non saranno ammesse, e verranno pertanto escluse, le offerte plurime condizionate o alternative.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, è causa di esclusione. Saranno escluse le offerte tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il RUP, Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, avvalendosi, se ritenuto necessario, del Presidente di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto del Presidente, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

16. FALLIMENTO E/O RISOLUZIONE DELL'APPALTO

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione dell'appalto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; il contratto verrà stipulato alle medesime condizioni

proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In caso di risoluzione, sarà applicata a chi vi ha dato causa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore presunto dell'affidamento, rapportato al periodo maturato dal contratto, salvo il maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. La stipula del contratto fra la Stazione Appaltante ed il concessionario non conterrà la clausola compromissoria.

17. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'intervento verrà finanziato tramite fondi comunali. Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2018 n. 15 e dall'art. 3 L. 136/2010; pertanto, è fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente sul quale l'Ente concedente farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative alla Concessione, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

18 - ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

19. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro Siracusa, restando, per il combinato disposto dell'art.3, comma 19 della L.n. 244/2007 e dell'art. 15 del D.L. n. 248/2007, escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia – Sede di Catania. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi, sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., recante "Codice del Processo Amministrativo".

20. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti, con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso a tutti gli altri diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il responsabile della Stazione Appaltante.

21. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare, si applica la normativa vigente.

LA RESPONSABILE III SETTORE VIGILANZA
F.to (Dott.ssa Sandra FAZIO)